



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in

Economia e Commercio

L’INDIPENDENZA NELLA REVISIONE

LEGALE

**INDIPENDENCE IN THE LEGAL AUDIT OF
ANNUAL ACCOUNTS**

Relatore:

Prof. Giuliani Marco

Rapporto Finale di:

De Sanctis Francesco

Anno Accademico 2018/2019

INDICE

Introduzione.....	3
1) La Revisione Legale.....	5
2) L'indipendenza del revisore.....	19
3) L'indipendenza nella pratica.....	31
Conclusione.....	40

INTRODUZIONE

La revisione legale è un processo articolato di indagini documentali effettuato dal revisore o da una società di revisione legale, incaricati di effettuare la revisione legale dei conti, finalizzata a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e al fine di verificare che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato (ove redatto) corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme vigenti che li disciplinano.

L'attività di revisione legale è disciplinata dal decreto legislativo n.39 del 2010 che ha modificato la disciplina del controllo dei conti sostituendo alla figura del revisore contabile quella del revisore legale dei conti annuali e dei conti consolidati, recependo la direttiva europea 2006/43/CE. Il decreto legislativo 39/2010 è entrato in vigore il 7 aprile 2010.

All'interno di questa tesi verrà analizzata la teoria e la prassi riguardante il principio di indipendenza che tutti i soggetti abilitati alla revisione contabile devono necessariamente rispettare al fine di garantire un corretto ed adeguato lavoro di revisione dei conti. In particolare, all'interno del primo capitolo sono state inserite tutte le nozioni base che permettono di avere una visione del lavoro di revisione nella sua interezza. Successivamente si è fatto un approfondimento riguardante il

concetto di indipendenza evidenziandone la sua importanza e le principali minacce a cui il revisore è esposto. Nella terza ed ultima parte è stata svolta un'analisi su alcune sentenze che hanno per oggetto il rispetto di tale principio etico con la finalità di comprendere come nella pratica questo principio viene applicato e rispettato, e le problematiche che maggiormente sorgono.

CAPITOLO PRIMO

LA REVISIONE LEGALE

1.1) SOGGETTI INCARICABILI ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'attività di revisione legale può essere affidata al collegio sindacale, al sindaco unico, al revisore contabile o ad una società di revisione.¹

Il decreto legislativo n. 39 del 2010 prevede che:

- Per le S.p.A che possiedono un modello societario tradizionale non tenute alla redazione del bilancio consolidato e/o non costituiscono ente ad interesse pubblico è possibile incaricare il collegio sindacale (purché formato da tre membri iscritti nel registro dei revisori) o un revisore unico o società di revisione.
- Per le S.p.A tenute alla redazione del bilancio consolidato con modello societario tradizionale la revisione contabile può essere affidata al revisore unico o ad una società di revisione.

¹ F. Bava, *Obbligatorietà della revisione legale nelle SpA e Srl*, Giuffrè Editore, 2016, pag 13

- Per le S.p.A che possiedono un modello organizzativo di tipo monistico o dualistico non quotate l'incarico può essere affidato a un revisore unico o ad una società di revisione.
- Per le S.p.A quotate nella borsa italiana, indipendentemente dal modello organizzativo adottato è possibile conferire l'incarico ad una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob.
- Per le società a responsabilità limitata (S.r.l) la revisione legale dei conti è dovuta in 4 specifici casi:
 1. lo prevede lo statuto;
 2. la società deve redigere il bilancio consolidato;
 3. la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 4. per due esercizi consecutivi la società ha superato due dei tre limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile per la redazione del bilancio abbreviato.

Nel caso in cui la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia facoltativa, ovvero prevista dallo statuto, la società a responsabilità limitata può optare per:

- a) la nomina di un revisore;
- b) la nomina di un sindaco unico a cui affidare il controllo di gestione e di un revisore a cui affidare la revisione legale;

c) la nomina di un di un sindaco che svolga sia il controllo sull'amministrazione che la revisione legale dei conti.

Per converso se la revisione legale dei conti è obbligatoria la società a responsabilità limitata può:

- a) nominare un solo revisore;
- b) nominare un organo di controllo, il collegio sindacale, a cui affidare anche la revisione legale dei conti (possibilità adottabile solo se prevista espressamente dallo statuto ed esclusa nel qual caso la S.r.l. sia soggetta alla redazione del bilancio consolidato);
- c) nominare sia un organo di controllo che un revisore.

Per gli enti di interesse pubblico la normativa prevede regole più stringenti data la rilevanza sociale che queste entità rivestono, in queste società, infatti, la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale o al revisore unico, obbligo che si estende a tutte le controllate e controllanti dell'ente di interesse pubblico.

**1.2) CONFERIMENTO, REVOCA E DIMISSIONI DALL'INCARICO,
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:**

A dettare le regole di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti è sempre il Decreto Legislativo 39/2010 che reca all'art. 13 e all'art. 17 per gli enti ad interesse pubblico le modalità di affidamento di tale attività.

Spetta all'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferire l'incarico nonché il corrispettivo² spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

La durata dell'incarico è di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Per gli Enti ad Interesse Pubblico, come previsto dall'articolo 17, l'incarico di revisione legale dei conti ha durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali, inoltre a differenza di quanto previsto per le altre società, tale incarico non può essere conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico, ciò al fine di rafforzare maggiormente la tutela nei confronti degli investitori.

² Le modalità di determinazione del corrispettivo sono previste all'articolo 10 co. 9 e 10 i quali prevedono che il compenso non possa essere condizionato ai risultati della revisione stessa e che tale corrispettivo debba garantire la qualità e l'affidabilità del lavoro posto in essere dal revisore.

Infine, per quanto riguarda l'interruzione prematura del rapporto tra auditor e audit client, abbiamo tre casi:

1. **Revoca dell'incarico:** all'assemblea è demandata la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti che può intervenire solo nel caso in cui ricorra una giusta causa³, sentito in ogni caso l'organo di controllo. Contestualmente all'eventuale delibera di revoca dell'incarico l'assemblea dovrà provvedere al conferimento dell'incarico ad un nuovo soggetto.
2. **Dimissioni dall'incarico:** l'interruzione del rapporto può derivare anche dal revisore o dalla società di revisione incaricati della revisione legale dei conti, nei casi e nelle modalità definite con regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob. Le dimissioni possono avvenire dandone un congruo preavviso alla società cliente (solitamente non oltre i sei mesi), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno; il giusto preavviso non può essere concesso dal soggetto incaricato quando si ravvisino casi di grave e comprovato impedimento all'attività di revisione.
3. **Risoluzione dell'incarico:** è previsto inoltre, il caso di risoluzione consensuale del contratto con il quale è stato conferito l'incarico di revisione. In tal caso non

³ Ai sensi dell'articolo 13 co. 3 del D. Lgs. 39/2010 non costituisce giusta causa di revoca dell'incarico di revisione legale dei conti la divergenza di opinioni sui principi contabili utilizzati nella redazione del bilancio.

è previsto alcun risarcimento del danno in quanto la cessazione del rapporto è voluta da entrambe le parti.

Nei casi di risoluzione e dimissione i soggetti devono necessariamente continuare a svolgere l'incarico di revisione legale dei conti fino a quando non interverrà la delibera assembleare che conferirà l'incarico ad un nuovo soggetto o, in mancanza di questa, fino a sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Infine, in qualsiasi caso si verifichi un'interruzione anticipata del rapporto tra i due soggetti è necessario che entrambi inviino tempestivamente una comunicazione al MEF (non oltre i 15 giorni successivi) e, nel caso di EIP alla Consob, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che hanno determinato la cessazione del rapporto.

1.3) APPROCCIO AL RISCHIO E CAMPIONAMENTO

Il bilancio d'esercizio può essere considerato come un insieme di dichiarazioni (o asserzioni) formulate dagli amministratori sulla base degli elementi che lo compongono. Il compito del revisore è di verificare che tali asserzioni non siano significativamente errate, cioè in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.

Il processo di revisione è modellato attorno al concetto di rischio di revisione così da renderlo più efficace ed efficiente. Si è quindi passati da un approccio 'orientato

alle procedure” ad uno “orientato al rischio ” ossia focalizzato sulle aree critiche di revisione e sulla pianificazione del lavoro.

Tale approccio si basa su un processo di verifica delle voci di bilancio a campione, in modo da raggiungere un modello di riscatto accettabile: ciò comporta però la presenza di un rischio ineliminabile di formulare un giudizio errato sul bilancio.

In particolare, il principio di revisione ISA Italia 200 definisce il rischio di revisione come la possibilità che il revisore possa emettere un giudizio che si discosti dalla verità in quanto basato su degli elementi probativi non veri dovuti a comportamenti fraudolenti o non intenzionali, un giudizio, quindi, compromesso dall’affidamento fatto dal revisore su informazioni ritenute attendibili ma che non sono tali. Nello specifico il revisore deve valutare il grado di tale rischiosità sin dalla fase di pre-incarico nella valutazione del potenziale cliente con particolare riguardo alla tipologia di attività svolta e all’integrità e reputazione che il proprio cliente possiede sul mercato.⁴

A tal proposito l’ISA 200 articola il rischio di revisione in tre componenti:

- 1) Rischio intrinseco (inherent risk)
- 2) Rischio di individuazione (detection risk)
- 3) Rischio di controllo (control risk)

⁴ F. Bava, L’analisi del rischio frode, Giuffrè Editore, pag 62

Il rischio intrinseco è definibile come un'inesattezza significativa presente in bilancio derivante da un saldo, un conto o da una classe di operazioni. Tale rischio è presente indipendentemente dalla presenza o meno di efficaci ed adeguati controlli interni (riguarda un carattere soggettivo dell'azienda).

Il rischio di controllo deriva invece, dall'efficacia del sistema di controllo interno, ovvero in base alla sua capacità di prevenire, individuare e correggere tempestivamente errori significativi. Il revisore deve valutare questo rischio in base alla tipologia di sistema di controllo presente, che può assumere diverse conformazioni: s.c.i. formale manuale (presente in forma cartaceo), formale informatico (regolato tramite processi informatici) o informale (presente in maniera non scritta, prassi aziendale).

Infine, abbiamo il rischio di individuazione, ovvero il rischio a cui il revisore è esposto a causa delle procedure utilizzate, che non permettono di riuscire ad identificare ed evidenziare eventuali errori o anomalie significative contenute all'interno del bilancio esaminato. Tale rischio può essere a sua volta scomposto in rischio di non campionamento, cioè da un errore dovuto a negligenza/imperizia del revisore, o in rischio di campionamento derivante dalla selezione di un campione non rappresentativo della "popolazione".

Come detto in precedenza l'attività di controllo legale dei conti si è evoluta nel corso degli anni passando da un modello "orientato alle procedure" ad uno "orientato al rischio"; quest'ultimo consente al revisore di basare il proprio

giudizio applicando procedure di controllo su un numero di voci inferiori rispetto alla totalità di quelle presenti sul bilancio. Tramite l'indagine campionaria infatti, il revisore può, una volta acquisita una ragionevole certezza, trarre le proprie conclusioni riguardanti la presenza o meno di errori significativi sul bilancio. Tale procedura risulta fondamentale affinché il lavoro di revisione venga svolto in maniera efficiente.

Il principio contabile internazionale che detta le regole per un corretto uso del campionamento è l'Isa 530, il quale stabilisce che il revisore consideri lo scopo della procedura di revisione e le caratteristiche dell'intera popolazione al fine di trarre le giuste conclusioni dagli elementi probativi così acquisiti e di conseguenza valutati.

In particolare, il campionamento può essere effettuato utilizzando sia un approccio statistico, cioè caratterizzato da una selezione casuale di un campione e l'utilizzo del calcolo della probabilità per valutare i risultati ottenuti dal campione, sia da un approccio non statistico: quest'ultimo è meno preferibile in quanto caratterizzato da un livello di soggettività del revisore, quindi meno difendibile nei confronti di soggetti terzi.

1.4) FASI DELLA REVISIONE CONTABILE:

Prima di approfondire le fasi attraverso le quali viene svolto il processo di revisione, è necessario fare una breve introduzione sui principi che il revisore deve adottare e rispettare durante tutte le fasi della revisione.

Come previsto dall'articolo 11 del D. Lgs. 39/2010 «La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE.»

I principi di revisione sono emanati dall' International Auditing and Assurance Standards Board. Essi rappresentano un supporto tecnico all'attività del revisore, limitando la discrezionalità del suo operato. Tuttavia, essi non possono in alcun modo surrogare la competenza professionale del revisore che, nel rispetto dei principi, determina l'efficacia e l'estensione degli accertamenti e dei controlli di revisione. Il loro scopo è, se applicati in maniera corretta ed uniforme, garantire il mantenimento di standard qualitativi elevati nonché la comparabilità tra i diversi lavori di revisione.

L'adozione di tali principi è avvenuta con la determina della Ragioneria generale dello Stato del 23 dicembre 2014 ed entrata in vigore dai bilanci 2015.

In particolare, in Italia sono presenti (ISA Italia) 33 principi internazionali e 2 nazionali (250B e 720B) per la revisione legale e 1 principio ISQC1 sul controllo della qualità del lavoro di revisione.

Fatta questa premessa è possibile procedere con la spiegazione delle cinque macro-fasi attraverso la quale il processo di revisione può essere scomposto⁵:

1.4.1) attività di pre-incarico

L'attività di pre-incarico avviene attraverso una serie di operazioni che il revisore deve svolgere prima dell'accettazione dell'incarico.

In primis è necessario che venga svolta una valutazione del potenziale cliente, con particolare riguardo alla attività da esso svolta. Successivamente occorre verificare l'integrità e la reputazione che egli possiede sul mercato nonché la sua solidità finanziaria e la capacità che egli possiede di continuare ad operare come un'entità in funzionamento nel prevedibile futuro. Compiuta questa prima fase è necessario che venga effettuata una valutazione del potenziale incarico: essa consiste sostanzialmente in una autovalutazione che il revisore effettua su se stesso finalizzata alla determinazione delle risorse e delle capacità necessarie per svolgere tale incarico. Gli aspetti necessari da verificare riguardano in particolare le competenze e le esperienze che il proprio team di lavoro possiede nell'ambito dell'attività svolta e l'affidabilità del sistema di governance implementato dal potenziale cliente, una valutazione delle rischiosità alle quali si è esposti ed infine le potenziali situazioni di conflitto di interesse.

⁵ M. Giuliani, lezione 12, il processo di revisione

Completata questa fase bisogna formalizzare le analisi effettuate all'interno di un documento nel quale è necessario inserire gli elementi di rischio, i fattori mitiganti di tali rischi ed eventuali azioni intraprese o da intraprendere per mitigare le rischiosità emerse. Infine, il revisore formulerà la propria proposta di incarico sulla base delle valutazioni effettuate le quali verranno poi valutate dall'assemblea dei soci nella fase di conferimento dell'incarico.

1.4.2) attività di pianificazione

L'attività di pianificazione è la seconda fase che il revisore deve effettuare. Essa è regolamentata dall'ISA 300 e seguenti; risulta una fase di fondamentale importanza, in quanto, se svolta in maniera adeguata, permette di concentrare gli sforzi nelle aree critiche del bilancio, ridurre il rischio di revisione, svolgere procedure coerenti con i costi della revisione e quindi di essere efficaci e allo stesso tempo efficienti. In particolare, l'attività di pianificazione si concretizza nell'acquisizione di una conoscenza sufficiente del cliente che permette di identificare e comprendere gli eventi, le operazioni e le prassi che potrebbero determinare effetti significativi sul bilancio e sulle procedure di revisione. È poi necessario che venga analizzato il sistema di controllo interno, se presente e sotto quale forma, in modo da quantificare il rischio di controllo che esso comporta. Effettuata tale procedura, è necessario svolgere un'analisi comparativa preliminare, che si concretizza in una osservazione

dei bilanci passati, situazioni intermedie, budget e dati di settore, finalizzati alla individuazione delle aree di rischio di bilancio.

1.4.3) esecuzione del piano di audit

La terza fase del processo di revisione consiste nell'esecuzione delle verifiche programmate nella fase di pianificazione: questo processo avviene tramite controlli sui vari cicli aziendali (ciclo attivo, passivo, immobilizzazioni...) a campione, secondo l'ampiezza prevista e decisa sulla base del livello di rischiosità di ogni ciclo operativo.

1.4.4) conclusioni ed emissione della relazione

Dopo aver svolto e concluso le pianificate procedure di revisione, è necessario effettuare una valutazione dei risultati ottenuti a conclusione dell'intero processo di revisione, il tutto finalizzato ad assumere le corrette decisioni e redigere, quale elemento conclusivo, la relazione di revisione.

La forma e il contenuto che la relazione finale deve possedere è disciplinata dall'ISA 700 e seguenti. Il giudizio finale può assumere due forme: *un giudizio senza modifica* o positivo, che viene emesso qualora nella fase esecutiva non emergano errori significativi all'interno del bilancio; un *giudizio con modifica* (ISA 705), che può essere un giudizio positivo con rilievi (nel caso in cui siano presenti errori significativi ma non pervasivi), un giudizio negativo (qualora siano presenti

errori significativi e pervasivi) o un impossibilità di esprimere un giudizio (nel caso in cui non è stato possibile acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi).

1.4.5) attività post- incarico

La fase post- incarico è l'attività che avviene successivamente alla valutazione del bilancio. In tale fase è necessario che il revisore, al fine di garantire un'elevata qualità del proprio lavoro e di preservarsi dalle eventuali sanzioni applicabili in caso di non adeguatezza del lavoro svolto, deve necessariamente ottemperare alle disposizioni previste dai principi di revisione internazionale concernenti la qualità del lavoro di revisione legale: si fa riferimento ai principi ISA 230 (documentazione della revisione contabile), ISA 220 (controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio), ISQC1 (controllo della qualità per i soggetti abilitati alla revisione contabile).

CAPITOLO SECONDO

L'INDIPENDENZA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

2.1) PRINCIPI ETICI

L'ISA Italia numero 200 nelle voci A14-A17 enuncia i principi etici di riferimento per la revisione contabile del bilancio: affinché sia garantita l'efficacia della revisione, il revisore deve valutare la sussistenza di determinati paradigmi essenziali riguardanti la propria condizione nei confronti della società cliente.

I principi fondamentali cui il revisore è tenuto a conformarsi sono:

- a) Deontologia e scetticismo professionale.
- b) Indipendenza.
- c) Obiettività.
- d) Riservatezza e segreto professionale.
- e) Professionalità.

Questo elenco definisce la condizione che il revisore deve mantenere rispetto all'incarico nonché le caratteristiche tecniche che egli deve possedere nello svolgere la sua attività, le quali, se rispettate, garantiscono una revisione legale dei conti conforme a quello che è il principale obiettivo della stessa.

Lo scetticismo professionale⁶ è necessario per la valutazione critica degli elementi probativi. Ciò implica interrogarsi sugli elementi probativi contraddittori e sull'attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini e di altre informazioni acquisite dalla direzione e dai responsabili delle attività di governance. Ciò include altresì la considerazione della sufficienza e dell'appropriatezza degli elementi probativi acquisiti alla luce delle circostanze, per esempio nel caso in cui sussistano fattori di rischio di frode e un singolo documento, per sua natura suscettibile di frode, rappresenti l'unica evidenza a supporto di un importo significativo di bilancio.

L'obiettività è intesa come un atteggiamento mentale, non soggetta a verifica esterna e si concretizza nell'imparzialità del revisore verso la società revisionata. È necessaria che sia verificata l'indipendenza affinché tale principio venga rispettato. È fondamentale inoltre che venga rispettato il principio della riservatezza e segreto professionale affinché non vengano divulgate all'esterno informazioni personali del cliente revisionato.

La professionalità richiesta implica un obbligo di formazione ed un costante aggiornamento sulle nuove disposizioni di legge.

⁶ Definizione tratta dall'ISA Italia 200 (obiettivi generali della revisione contabile)

Per quanto riguarda l'indipendenza, argomento centrale di questa tesi, è necessario fare un approfondimento in quanto rappresenta un principio cardine nella revisione legale dei conti.

L'indipendenza ⁷ rappresenta il requisito fondamentale per la fiducia del pubblico nell'affidabilità dell'operato del revisore. Tale requisito è atto a conferire maggiore credibilità all'informazione finanziaria diffusa dalle società, caratteristica che assume particolare valenza per le Entità di Interesse Pubblico; rappresenta per il revisore lo strumento migliore per dimostrare al pubblico e alle autorità di controllo che egli svolge la sua funzione con un rigore che soddisfa i principi etici generalmente riconosciuti, ed in particolare, quelli dell'integrità ed obiettività.

L'indipendenza comporta due diversi profili:

- a) Indipendenza mentale, da intendersi come l'atteggiamento intellettuale del revisore nel considerare solo gli elementi rilevanti per l'esercizio del suo incarico escludendo ogni fattore estraneo;
- b) Indipendenza formale, da intendersi come la condizione oggettiva in base alla quale il revisore sia riconosciuto indipendente, vale a dire il fatto che il revisore non debba essere associato a situazioni o circostanze che siano di rilevanza tale da indurre un terzo ragionevole e informato a mettere in dubbio le capacità del revisore di svolgere l'incarico in modo obiettivo.

⁷raccomandazione della commissione europea del 16 maggio 2002 intitolata "l'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali."

I destinatari dei principi sull'indipendenza sono tutti i soggetti abilitati all'esercizio della revisione, quali le società di revisione, i revisori individuali iscritti nel registro dei revisori contabili e i componenti di un collegio sindacale incaricato del controllo contabile.

Nella valutazione dell'indipendenza del revisore nei confronti del soggetto sottoposto a revisione, l'area di osservazione si estende a tutti i rapporti e relazioni che possano costituire minacce all'indipendenza, compresi quelli riconducibili all'ambito della rete⁸ del revisore. In particolare, quindi tale principio deve essere verificato con riferimento all'Audit team, ufficio (sede in cui il responsabile della revisione opera) e immediate family (coniuge o equivalenti, figli e altri familiari a carico). Spetta al revisore, ed in particolare al responsabile dell'incarico qualora il revisore sia una società di revisione, assicurare l'osservanza del rispetto dell'indipendenza.

2.2) PRINCIPALI MINACCE ALL'INDIPENDENZA

L'indipendenza del revisore può essere compromessa da diversi tipi di minacce: esse sono riconducibili a situazioni ambientali e personali che, prese singolarmente o nel loro insieme, possono indurre il terzo ragionevole ed informato a dubitare

⁸ La rete del revisore comprende le consociate del revisore e qualsiasi entità o soggetto associati o in altro modo legati al revisore attraverso l'uso di una denominazione comune o la messa in comune di significative risorse professionali o organizzative.

dell'imparzialità e dell'obiettività di giudizio del revisore. In particolare, le più comuni tipologie di minacce possono essere individuate nell'interesse personale, auto-riesame, esercizio del patrocinio legale e consulente tecnico di parte, familiarità, fiducia eccessiva, intimidazione.

- Auto-riesame: si verifica quando il revisore si trova nella circostanza di dover svolgere attività di controllo di dati o elementi che lo stesso o altri soggetti appartenenti alla sua rete hanno contribuito a determinare;
- Interesse personale: si verifica quando il revisore si trova in una situazione di conflitto di interesse che ad un terzo, ragionevole ed informato, può apparire influente sullo svolgimento dell'attività di revisione e sui risultati della stessa in condizioni di indipendenza⁹;
- Esercizio del patrocinio legale e consulente tecnico di parte: si verifica quando il revisore assume funzioni di patrocinatore legale e di consulente tecnico di parte a sostegno o contro la posizione del soggetto sottoposto a revisione in una controversia;
- Familiarità e fiducia eccessiva: si verifica quando il revisore o un componente del team di revisione è eccessivamente sensibile all'interesse del soggetto

⁹ Ad esempio, un interesse finanziario diretto o indiretto nei confronti del soggetto sottoposto a revisione, mutuo o garanzie, dipendenza significativa dai corrispettivi del cliente, l'esistenza di onorari arretrati.

sottoposto a revisione e ciò può tradursi in un'eccessiva fiducia nei riguardi del medesimo ed in una insufficiente verifica obiettiva delle sue dichiarazioni¹⁰;

- Intimidazione: si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza del soggetto sottoposto a revisione o in seguito a comportamenti aggressivi e minacciosi dello stesso nei confronti del revisore;

Il livello di rischio di compromissione dell'indipendenza del revisore va determinato con riferimento alla significatività delle suddette minacce considerate sia isolatamente sia nel loro insieme.

2.3) MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'INDIPENDENZA E DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER GLI EIP

In presenza di circostanze che minacciano l'indipendenza dell'attività di revisione, il revisore deve valutare la rilevanza delle stesse e documentare la valutazione effettuata, nonché l'esistenza di un adeguato sistema di salvaguardia che contenga il livello di rischio entro limiti ragionevolmente accettabili.

“Per sistema di salvaguardia si intende l'insieme documentato delle procedure, delle norme di comportamento e dei provvedimenti che mirano a proteggere

¹⁰ Ad esempio, sia nel caso di rapporti familiari, sia di rapporti troppo protratti e troppo stretti con il personale del soggetto sottoposto a revisione.

l'autonomia di giudizio del revisore e a mantenere l'attività del revisore in un contesto intellegibile di obiettività ed imparzialità ¹¹ ”.

I sistemi di salvaguardia si suddividono in tre tipologie:

- 1) Sistemi di salvaguardia incentrati sui controlli di qualità posti in essere sia dagli ordini professionali sia da autorità di vigilanza;
- 2) Sistemi di salvaguardia relativi al soggetto sottoposto a revisione;
- 3) Sistemi di salvaguardia del revisore e della sua rete;

Le salvaguardie di cui ai punti (1) e (2) sono elementi del sistema nel quale il revisore si trova ad operare sui quali esso non può in alcun modo incidere. Si tratta di salvaguardie predisposte da fonti legali, regolamentari o dall'auto-disciplina, dirette a creare un ambiente di riferimento nel quale il pubblico possa riporre affidamento sull'attività di revisione, nel senso che esse contribuiscono alla percezione dei terzi in merito all'indipendenza del revisore medesimo, rafforzando i presidi a tutela della stessa. La presenza di tali salvaguardie, di carattere generale ed esterne al revisore, non esonera quest'ultimo dalla predisposizione di tutte le altre salvaguardie necessarie alla sua indipendenza.

Le principali misure organizzative che il revisore deve istituire e, ove necessario, estendere alla sua rete (3) sono: regolamenti interni scritti che trattino dei requisiti correnti in materia di indipendenza, delle minacce e delle relative salvaguardie;

¹¹ Documento n. 100 della commissione paritetica per la statuizione dei principi di revisione

un'attiva, adeguata e tempestiva comunicazione dei regolamenti interni e delle loro eventuali modifiche ad ogni socio e dipendente; sistema sanzionatorio interno; sistema di procedure interne che consentano ai responsabili di accedere alle informazioni utili all'individuazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse; adozione di un sistema documentale che attesti le procedure attuate per la verifica dell'indipendenza e le misure di salvaguardia adottate, struttura di monitoraggio interno che verifichi il rispetto dei regolamenti.

La responsabilità di salvaguardare l'indipendenza del revisore compete anche al soggetto sottoposto a revisione. In particolare, in presenza di un'entità di interesse pubblico¹², il revisore e il suo team di lavoro devono comunicare annualmente all'organo di controllo l'importo totale dei corrispettivi derivanti dalla prestazione, nel periodo di riferimento, di tutti i servizi resi dal revisore, o dai soggetti appartenenti alla sua rete, al soggetto sottoposto a revisione ed alle sue consociate. Inoltre, è necessario che il revisore dichiari annualmente la sua indipendenza ai sensi dei requisiti regolamentari e professionali tramite una dichiarazione scritta anch'essa inviata all'organo di controllo.

¹² L'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo numero 39 del 2010 definisce enti di interesse pubblico:

le società quotate, le banche, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, società di gestione dei mercati regolamentati, le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE, gli istituti di moneta elettronica, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.

Per gli enti di interesse pubblico il legislatore ha previsto delle disposizioni aggiuntive al fine di rafforzare il principio di indipendenza e di offrire una maggiore tutela agli investitori. In particolare, la normativa speciale per gli E.I.P. apre fissando al comma 1 dell'art 17 D. Lgs. 39/2010 la durata dell'incarico di revisione legale dei conti in nove esercizi per le società di revisione e di sette per i revisori legali e fissa inoltre l'impossibilità di rinnovo dell'incarico se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico. Tale disposizione viene rafforzata dall'art. 5 del regolamento 537/2014 che prevede che l'incarico di responsabile chiave della revisione in un ente di interesse pubblico non può essere svolta da un medesimo soggetto per più di sette esercizi, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico neppure per conto di una diversa società di revisione se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

Completamente diverso, invece, l'approccio previsto dall'art. 17 in termini di prestazione di servizi che prevede un elenco di prestazioni vietate al revisore o alla società di revisione e ai loro soci, amministratori e componenti dell'organo di controllo al fine di evitare situazione che potrebbero compromettere l'indipendenza nei confronti della società revisionata (servizi fiscali, contabilità e preparazione delle registrazioni contabili, gestione della contabilità del personale, servizi legali, servizi di valutazione etc.).

È previsto inoltre che coloro che siano stati amministratori, componenti dell'organo di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell'ente né delle società dallo stesso controllate o che lo controllano.

Infine è necessario che un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua revisioni legali dei conti di EIP pubblici annualmente una relazione di trasparenza annuale entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio contenente quantomeno le principali informazioni riguardanti la forma giuridica e proprietaria dell'impresa di revisione, i revisori operanti o membri della rete, struttura di governo societaria, descrizione del sistema di controllo interno, data dell'ultimo controllo qualità ed ulteriori informazioni.

2.4) RESPONSABILITÀ DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Strettamente correlato al tema dell'obiettività e dell'indipendenza richiesta al revisore abbiamo le responsabilità alla quale esso è esposto in caso di non rispetto dei comportamenti e dei principi richiesti. In particolare, come previsto dal Decreto Legislativo 39/2010, l'art 15 prevede che "I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori

solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.”

Nella sostanza, quindi, il revisore o la società di revisione sono esposti a responsabilità civile per i danni conseguiti per propri inadempimenti o fatti illeciti subiti rispettivamente dalla società revisionata (in questo caso si parla di responsabilità contrattuale in quanto discende da un rapporto negoziale concluso dalla società cliente con la società di revisione) o da soggetti terzi (responsabilità extracontrattuale¹³). Il revisore inoltre può incorrere ad una responsabilità penale qualora sia ritenuto responsabile in base a quanto previsto dagli art 27, 30, 31 del decreto, dall'art 2638 del Codice Civile, nonché dell'art 622 del codice penale, per falsità in relazioni o comunicazioni della società di revisione, ostacolo all'esercizio

¹³ Art 2043 c.c.

delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, rapporti patrimoniali illecitamente intrattenuti con la società assoggettata a revisione, compensi illegalmente percepiti o per utilizzazione e divulgazione di notizie riservate.

Qualora invece il Ministero dell'Economia e delle Finanze o la Consob¹⁴ accertano irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale possono, tenendo conto della gravità dell'irregolarità commessa, applicare ulteriori sanzioni, in aggiunta a quelle poc'anzi indicate (da sanzioni pecuniarie alla cancellazione dal registro dei revisori). In tal caso si parla di responsabilità amministrativa alla quale il revisore o la società di revisione sono esposte.

¹⁴ Commissione nazionale per le società e la Borsa

CAPITOLO TERZO

L'INDIPENDENZA NELLA PRATICA

PREMESSA

Come visto nel precedente capitolo il concetto di indipendenza risulta un requisito fondamentale che il revisore deve possedere nei confronti della società revisionata, in particolare, come previsto dal D. Lgs 39/2010 art 10: il soggetto incaricato della revisione legale dei conti di una società (il Revisore) deve essere indipendente da questa e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale. Resta ora problematico capire come in pratica tale principio viene declinato. Questa tematica viene quindi analizzata sia dal punto di vista della prassi (linee guida ASSIREVI e CNDCEC¹⁵) sia attraverso la giurisprudenza.

La finalità del presente capitolo risulta quindi, la valutazione di prassi e giurisprudenza con lo scopo di verificare se esse danno indicazioni convergenti o meno.

¹⁵ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

3.1) L'INDIPENDENZA NELLA PRASSI

All'interno di questo paragrafo verifichiamo come l'indipendenza viene intesa nella prassi, analizzando le principali linee guida in materia dettate dal CNDCEC e dall'ASSIREVI.

In particolare, il CNDCEC detta che in presenza di rapporti di lavoro autonomo, continuativi di consulenza o prestazione d'opera retribuita e ulteriori rapporti di natura patrimoniale indicati nella lettera sub i)¹⁶, la sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza deve essere valutata caso per caso da parte degli amministratori e dei sindaci. Le situazioni indicate nella lettera sub i) individuano, infatti, una serie di rapporti che possono costituire un rischio per l'indipendenza del sindaco. La verifica di una concreta minaccia per l'indipendenza e, quindi, per l'obiettività del sindaco derivante dalle situazioni indicate nella lettera sub i) va effettuata caso per caso e, tendenzialmente, sulla base della predetta valutazione dei rischi. Al verificarsi di situazioni che in concreto determinino la compromissione dell'indipendenza del sindaco, accertate dal sindaco stesso ovvero dagli altri componenti del collegio. Nel valutare la significatività del rischio, interpretando l'analisi nel contesto della previsione normativa positiva, devono essere considerati i seguenti fattori:

¹⁶ il professionista non può accettare l'incarico e, se eletto, deve rinunciare se è legato alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

- la continuità dei rapporti di lavoro autonomo, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita resi, direttamente o attraverso la rete professionale, a favore della società e di altre società del gruppo. La natura continuativa è deducibile sia dall'esistenza di un rapporto contrattuale di durata fra la società ed il soggetto incaricato del controllo che dalla reiterata attribuzione di incarichi;
- la possibilità di un'interferenza dell'attività di consulenza con la funzione di controllo (c.d. auto-riesame);
- la compromissione dell'indipendenza finanziaria, rientrante nel più ampio novero dei rischi derivanti da interesse personale. Il rischio di "dipendenza finanziaria" può sussistere concretamente quando i compensi percepiti dal sindaco(o che egli prevede di percepire) da una società o da altre società del gruppo è superiore ad un determinato livello rispetto al totale dei compensi da lui percepiti e quando, allo stesso tempo, il compenso percepito (o che si prevede di percepire) per l'attività di sindaco da una società o da altre società del gruppo non è preponderante sul totale dei compensi a qualsiasi titolo percepiti dal professionista, anche attraverso la rete, dalla società medesima (o da altre società dal gruppo). In tale caso il sindaco potrebbe privilegiare il suo interesse per gli altri servizi compromettendo l'obiettività di giudizio.

Al fine di dare alcune indicazioni operative con riferimento alla situazione di potenziale compromissione della indipendenza finanziaria, nel caso in cui nei confronti della società siano rese prestazioni ulteriori rispetto a quelle di sindaco, è stata ipotizzata la seguente tabella¹⁷: si utilizza la prima colonna se si è al di sotto della soglia di rilevanza, la seconda colonna se si è al di sopra.

Rapporto compensi totali sulla società o gruppo (S+C)/compensi totali professionista (CT)	Rapporto compensi attività di sindaco (S)/compensi totali sulla medesima società o gruppo (S+C)	Indipendenza
> 15%	> 2/3	SI
>5% ≤ 15%	> ½	SI
≤ 5%	IRRILEVANTE	SI

¹⁷ Esempio Al fine di consentire una immediata e corretta applicazione del modello riguardante la valutazione dell'indipendenza finanziaria del sindaco appare opportuno fornirne una esemplificazione numerica. (CT) Compensi totali professionista: 200 (S+C) Compensi totali professionista sulla società o sul gruppo: 100 (S) Compensi professionista sulla società o sul gruppo per l'attività di sindaco: 60 (C) Compensi professionista sulla società o sul gruppo per attività diversa da quella di sindaco: 40 (Essi sono formati da 10 per le prestazioni da lui direttamente rese e da 30 per consulenza prestata dalla rete professionale di appartenenza che ne percepisce 100 ad alla quale lui partecipa nella misura del 60%) Applicando il modello proposto alla tabella già indicata i risultati sarebbero i seguenti: Prima colonna: $(S+C)/CT = 100/200 = 50\%$ I compensi superano il 15% del totale Seconda colonna: $S/(S+C) = 60/100 = 60\%$ I compensi per l'attività di sindaco non superano i 2/3 dei compensi totali provenienti dalla società. Nell'esempio essendo superata la prima soglia occorre verificare la seconda. In questo caso essa non viene rispettata e quindi il sindaco si troverebbe in una posizione di potenziale rischio dell'indipendenza finanziaria a fronte del quale egli deve mettere in atto adeguate misure di salvaguardia, ad esempio riducendo le attività diverse da quella di sindaco.

Il manifestarsi di tali situazioni non determina direttamente ed inevitabilmente la compromissione della indipendenza, ma devono indurre il sindaco a ricercare tempestivamente una adeguata misura di salvaguardia che riduca i rischi.

Per quanto riguarda le linee guida dell'ASSIREVI, esse prevedono che il Revisore e/o la sua Rete non possono assumere ruoli decisionali o che comunque competono all'Alta Direzione, né possono fornire al Soggetto sottoposto a revisione soluzioni “chiavi in mano”. In particolare, il Revisore e/o la sua Rete non possono: prendere decisioni in merito al framework di SCI da utilizzare, ai controlli e alle procedure da implementare o al piano di implementazione delle modifiche da apportare al sistema di controllo; - Svolgere un'attività ricorrente di monitoraggio del SCI; - Essere parte della direzione di progetto (e quindi possono fornire solo assistenza); - Prestare servizi che possano comportare un rischio di auto riesame, salvo il caso in cui siano disponibili adeguate misure di salvaguardia tali da ridurre il rischio entro limiti ragionevolmente accettabili; - Fornire soluzioni “chiavi in mano” (potendo per contro proporre – ove ne ricorrano le condizioni – più alternative ragionevoli tra cui l'Alta Direzione può orientarsi)

Al fine di prevenire i rischi che possono minacciare l'indipendenza del revisore derivanti dalla struttura dei corrispettivi corrisposti da un EIP, il Regolamento n. 537/2014 introduce l'obbligo di rispettare un determinato equilibrio tra i corrispettivi versati per la revisione legale e i corrispettivi versati per i servizi

diversi. In particolare, si prevede che, nel caso in cui l'impresa di revisione fornisca servizi diversi da quelli di revisione a un EIP di cui effettua la revisione legale del bilancio o al suo gruppo di riferimento, per un periodo di tre o più esercizi consecutivi, i corrispettivi complessivi di tali servizi devono essere limitati al 70% della media dei corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi per l'attività di revisione.

3.2) L'INDIPENDENZA NELLA GIURISPRUDENZA

La giurisprudenza ad oggi ha riportato poche sentenze, tra queste abbiamo la sentenza n. 3166/2017 che ha per oggetto un'opposizione da parte della società revisionata nei confronti del revisore, in quanto si riteneva che la prestazione non era stata svolta in condizioni di indipendenza poiché esso era dipendente o collaboratore del commercialista della società. Il giudice, nonostante fosse stato verificato il rapporto di collaborazione, (il revisore compariva nella carta intestata del commercialista e possedeva in locazione un locale di sua proprietà) ha ritenuto infondata l'opposizione proposta. La conclusione della sentenza è stata basata sul fatto che il revisore non aveva in essere alcun rapporto consulenziale con la società, né diretto né indiretto, ma ha solo intrattenuto rapporti professionali con il commercialista della società per altri clienti diversi dalla parte attrice opponente; inoltre è stato considerato anche il fatto che tutti i dubbi sull'indipendenza non siano mai stati palesati in corso d'opera, ma solo dopo che il revisore aveva presentato il

conto, a conclusione di un triennio nel quale non risulta mai formulato alcun addebito di inesattezza nelle verifiche eseguite.

Un'altra sentenza che risulta necessario richiamare per comprendere meglio come la giurisprudenza considera il principio di indipendenza rispettato o meno, è la 8700/2015 del Tribunale di Bologna. In questo caso la società revisionata si è opposta al pagamento dei compensi maturati da un membro del collegio sindacale poiché si riteneva non verificato il principio di indipendenza in quanto il soggetto svolgeva contemporaneamente la funzione di amministratore dello studio di consulenza della società e di sindaco. Il giudice in tal caso ha considerato che il contemporaneo esercizio della funzione di amministratore dello studio e di sindaco della società, implica ipotesi di ineleggibilità cd. residuale di cui alla lettera c) dell'art 2399 c.c. "cause di ineleggibilità e di decadenza" dei componenti del collegio sindacale. In conclusione, il giudice ha accolto l'opposizione mossa dalla società revisionata.

Infine, l'ultima sentenza che andremo ad affrontare è la n. 9392/2015 in cui la Corte di Cassazione ha confermato una sentenza della Corte di Appello che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta dall'ex sindaco della società fallita il quale lamentava l'esclusione del credito inerente ai compensi a lui dovuti per aver ricoperto la carica sociale. Al pari di quanto affermato dal giudice di appello, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il credito vantato dall'ex sindaco perché questi si trovava in condizione di incompatibilità ai sensi dell'art

2399, lett. c), c.c., in quanto, ai tempi in cui egli ricopriva la carica di sindaco, questi era al contempo membro dello studio professionale che prestava attività di consulenza alla società e, quindi, di riflesso, poteva attendersi di ricevere dall'attività di consulenza proventi maggiori rispetto alla retribuzione rispetto alla retribuzione percepita per l'esercizio della carica di sindaco. La Suprema Corte ha ritenuto che la causa di ineleggibilità di cui all'art 2399 lett. c) c.c. sussisterebbe ogniqualvolta “i proventi dell'attività di consulenza siano maggiori per l'associazione di professionisti e, di riflesso, per il suo componente sindaco, rispetto a quelli che quest'ultimo percepisce per la sua attività di controllo”. La Corte di Cassazione conclude, di conseguenza, che “l'indipendenza del controllore è messa in pericolo tutte le volte in cui egli possa attendere dal rapporto di consulenza del suo associato un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale”.

3.3) CONFRONTO TRA PRASSI E GIURISPRUDENZA

A seguito dell'analisi tra prassi e giurisprudenza troviamo una netta coerenza, in quanto possiamo concludere che un rapporto di collaborazione libero professionale tra il revisore ed uno studio di consulenza della società revisionata di per sé non è sufficiente ad inficiare la condizione di indipendenza (a patto che il revisore non abbia alcun rapporto consulenziale né diretto né indiretto con la società per cui svolge la funzione di controllo); rimane comunque da considerare in qualsiasi caso

quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione e CNDCEC riguardo all'indipendenza finanziaria, che per essere rispettata, è necessario che gli introiti derivanti dalla collaborazione con studi di consulenza della società non siano superiori al 15% rispetto al totale dei compensi dal revisore percepiti.

In conclusione, rimane necessario che ogni caso venga considerato secondo tutti gli aspetti affinché si raggiunga un livello accettabile di sicurezza che permetta agli utilizzatori del bilancio di possedere documenti non influenzati da una possibile dipendenza da parte di chi ha redatto la relazione finale.

CONCLUSIONE

Il recepimento dell'ottava direttiva europea ha permesso di adeguare la professione di revisione legale svolta in Italia a quelli che sono gli standard internazionali di riferimento, avuto considerazione, nella loro codifica, delle peculiarità proprie del contesto italiano. Oggetto della presente tesi è stato il tema dell'indipendenza affrontato in particolare nel secondo e terzo capitolo dopo aver messo in risalto, nel primo capitolo, le funzioni e gli obiettivi della revisione legale. Si è poi fatto un approfondimento sui principi etici, in particolare sul requisito di indipendenza, che tutti i revisori devono necessariamente rispettare al fine di svolgere un lavoro efficace ed efficiente e in conformità con quanto dettato dai principi contabili internazionali, nonché le principali minacce e responsabilità a cui il revisore è esposto in ogni attività di verifica. Infine, sono stati discussi il tema del recepimento del principio di indipendenza da parte dei revisori e come in pratica viene giudicato ed affrontato tale principio dalla giurisprudenza; nel contempo sono state descritte quali sono le linee guida poste dai principali ordini professionali. Risulta chiaro quanto questo tema rappresenti un principio fondamentale per la credibilità della funzione svolta dai revisori legali dei conti, e quindi di conseguenza la fondamentale importanza che tale principio venga rispettato.

BIBLIOGRAFIA

BAVA FABRIZIO, La Revisione del Bilancio, Giuffrè Editore, Milano, 2016;

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, Principi di Revisione, Giuffrè editore, Milano, 2007;

GIULIANI MARCO, Principi di Revisione Aziendale 2018;

PESENATO ALBERTO, Revisione Contabile Certificazione di Bilancio, Cedam, Padova;